



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Relazione al Decreto Legge

**“Disposizioni per la cessione in blocco di attivi e passivi di Asset Banca S.p.A. (in liquidazione coatta amministrativa) a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.”**

Ecc.ma Reggenza,  
On.li Consiglieri,

il presente Decreto Legge, allo scopo di salvaguardare e sostenere gli interessi dei risparmiatori e dei depositanti, disciplina le modalità e le condizioni attraverso le quali viene effettuata la cessione in blocco dei rapporti giuridici facenti capo ad Asset Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, a Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del Decreto Legge.

L'articolo 2 stabilisce:

- al comma 1, il perimetro giuridico-legale dell'operazione;
- ai commi 2, 3 e 4, alcune deroghe alle norme vigenti al fine di consentire l'operazione di trasferimento dei rapporti giuridici.

L'articolo 3, nell'ottica di una generale tutela dei risparmiatori e dei depositanti e in considerazione di dare la necessaria sostenibilità all'operazione, prevede che qualora l'ammontare complessivo dei rapporti passivi ceduti, pagabili a vista, superiori, per ciascun depositante, l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), questo sia convertito nella parte eccedente la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in obbligazioni non subordinate emesse dal Cessionario aventi scadenza a tre anni con remunerazione ad un tasso non inferiore al 2%.

Nel medesimo articolo 3, al comma 2, viene disciplinata invece la conversione dei passivi ceduti, pagabili a vista.

L'articolo 4 detta norme finalizzate alla valutazione del compendio e dello sbilancio, che verrà effettuata dal Comitato di Sorveglianza (istituito ai sensi dell'articolo 41 della Legge 21 dicembre 2016 n. 144) attraverso una relazione da predisporre entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento dei rapporti giuridici tra Cedente e Cessionario. Tale relazione verrà consegnata a Banca Centrale e al Congresso di Stato e quest'ultimo dovrà trasmetterla al momento della ricezione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale.

L'art. 5 introduce alcune esenzioni di carattere fiscale per gli atti di cessione degli attivi e dei passivi nell'ambito delle operazioni previste dal decreto e anche per gli eventuali successivi atti di trasferimento degli attivi a società veicolo, o fondi comuni di investimento, mentre



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

l'articolo 6 stabilisce che gli oneri della procedura di liquidazione coatta amministrativa siano assunti dalla Cessionaria.

L'articolo 7, infine, rimanda a un altro intervento legislativo la regolamentazione delle obbligazioni subordinate emesse dalla Cedente, confermando il principio di voler fornire adeguata tutela a tutti i depositanti.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Simone Celli -